

N. [REDACTED] VG



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE

Il Giudice, Dott.ssa Rosa Muscio,

letto il ricorso ex art. 342bis c.c e 736bis c.p.c., depositato in data 27.4.2020 da [REDACTED]
[REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] nei confronti del compagno [REDACTED]
[REDACTED], nato a [REDACTED], iscritto a ruolo in data 29.4.2020, dichiarato
urgente ex art. 83 lett. a) del DL 18/20 e assegnato a questo Giudice con provvedimento del
Presidente di Sezione in data 29.4.2020;

letti i documenti allegati,

pronuncia, *inaudita altera parte*, il seguente

DECRETO

Con ricorso, depositato in data 27.4.2020 e iscritto a ruolo in data 29.4.2020, [REDACTED]
[REDACTED] ha chiesto emettersi a tutela sua e delle figlie minori [REDACTED] nata il
[REDACTED], nata il [REDACTED], un provvedimento ex art. 342bis e 342ter
c.c., in particolare l'ordine al compagno [REDACTED] di cessare dalle condotte
pregiudizievoli di violenze fisiche e psicologiche e di minaccia, poste in essere ai danni suoi e delle
figlie, l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare, sita in [REDACTED]
di proprietà esclusiva dello stesso, il divieto di avvicinarsi alla casa familiare e ai luoghi dalla stessa
e dalle bambine abitualmente frequentati e un contributo provvisorio a carico del compagno per il
mantenimento delle figlie di € 1.000 mensili.

Allega la ricorrente che il compagno, con cui la stessa ha convissuto sino al 20.4.2020, a partire dal
2013 ha posto in essere agiti aggressivi, sia verbali sia fisici, che sono andati aggravandosi nel
tempo e sono da ultimo stati diretti anche verso le figlie minori, che la stessa ha avuto timore e
preoccupazione nel denunciare il clima familiare e le violenze subite, nonostante alcuni accessi al
Pronto Soccorso e che solo in data [REDACTED] si è determinata a sporgere denuncia presso i
Carabinieri di Cassina De' Pecchi, cui sono seguite ben tre integrazioni di denuncia, una presso la



Procura della Repubblica di Milano in data [REDACTED] e due presso i Carabinieri di Cassina De' Pecchi [REDACTED].

Gli episodi di vessazione psicologica, di violenza anche fisica e di minaccia sono descritti in modo dettagliato e puntuale nelle prime due denunce e trovano già un preciso riscontro in due referti medici allegati in atti (referto del PS del [REDACTED] con prognosi di 4 giorni e del [REDACTED] con prognosi di 3 giorni) e in un avviso di garanzia per il reato di maltrattamenti, emesso a carico del compagno in data [REDACTED] (documenti tutti allegati alla denuncia presentata presso la Procura della Repubblica di Milano - doc. 5). E ancor più indicativi dell'*escalation* degli agiti violenti posti in essere dal signor [REDACTED] sono le due integrazioni di denuncia del [REDACTED] e del [REDACTED]. Nella prima la ricorrente denuncia una condotta del padre ai danni della figlia [REDACTED] colpita con un libro lanciato contro la bambina e poi con calci e schiaffi con intervento del 118 (il referto è in atti e attesta un ematoma al labro superiore della bambina – doc. 7) e dei Carabinieri che convincevano il [REDACTED] ad allontanarsi temporaneamente dall'abitazione. Nella successiva denuncia la ricorrente dà conto del presentarsi del [REDACTED] a casa in due occasioni e della necessità di chiedere nuovamente l'intervento dei Carabinieri.

La ricorrente dà atto anche di essersi rivolta ai Servizi Sociali del Comune di Bussero e al Centro Antiviolenza V.I.O.L.A di Melzo che la stanno supportando e che provvisoriamente hanno posto lei e le bambine in una situazione di sicurezza, pur sempre precaria, attesa anche la contingente emergenza epidemiologica Covid 19 in atto.

I comportamenti del resistente sono reiterati nel tempo e si stanno progressivamente aggravando sia in termini di frequenza che di intensità, coinvolgendo direttamente anche le bambine molto piccole, da tempo esposte ai pericolosi agiti paterni, che sono ancora meno controllabili, atteso che è documentato in atti che in passato il resistente è stato ricoverato per una forte depressione e risulta seguito presso il CPS di Gorgonzola (doc. 9).

Ritiene questo Giudice che sussistano allo stato elementi sufficienti a sostegno delle affermazioni della ricorrente che ha allegato ampia documentazione che allo stato costituisce un *fumus* indiziario della versione offerta dalla ricorrente e ben può essere considerata in questa fase del presente giudizio, attesa la sua funzione di tutela di un primario diritto della persona quale l'integrità fisica e morale.

Alla luce di quanto emerge dagli atti si ritiene che sussistano, altresì, i presupposti per provvedere *inaudita altera parte*, attesa soprattutto l'*escalation* dei gravi comportamenti di violenza psicologica e fisica e di minaccia agiti verso la compagna e da ultimo anche verso le stesse figlie minori,



costrette specie nell'ultimo periodo a vivere in una situazione di grave pregiudizio. L'aggravarsi delle condotte denota anche una scarsa capacità del resistente di controllare i propri agiti.

Deve, infatti, osservarsi che il provvedimento ex art. 342bis c.c. è finalizzato ad assicurare la tutela del singolo individuo all'interno del nucleo familiare, garantendo una protezione tempestiva e preventiva rispetto al degenerare delle situazioni interpersonali e non richiedendo affatto che le condotte poste in essere assurgano a rilevanza penale, essendo sufficiente il verificarsi di eventi dannosi all'integrità fisica o morale o alla libertà di un familiare convivente causalmente riconducibile alla condotta dell'altro.

Le condotte di violenza verbale e fisica contro la compagna e da ultimo esercitate anche ai danni delle figlie minori descritte nel ricorso integrano un grave pregiudizio alla incolumità fisica e morale della ricorrente e delle figlie, situazione che potrebbe degenerare ulteriormente e pericolosamente in conseguenza della conoscenza da parte del ricorrente della decisione della compagna di essersi rivolta all'Autorità e, quindi, dell'acuirsi del conflitto tra i due anche per le questioni relative alla gestione delle figlie, qualora si procedesse previo contraddittorio.

Appare, pertanto, doveroso pronunciare il presente provvedimento *inaudita altera parte*, fatte salve le necessarie ed ulteriori valutazioni all'esito della costituzione del resistente.

P.Q.M.

visti gli artt. 342 bis, 342 ter cc e 736bis cpc, deliberando **in via provvisoria ed urgente e con effetto immediato**

ORDINA

a [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] via [REDACTED] la cessazione delle condotte pregiudizievoli fino ad ora tenute nei confronti della compagna [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] delle figlie [REDACTED], nata il [REDACTED] e [REDACTED], nata il [REDACTED], residenti in [REDACTED];

ORDINA

l'allontanamento di [REDACTED], nato a [REDACTED] residente in [REDACTED] via [REDACTED], dalla casa familiare, sita in [REDACTED];

PRESCRIVE

a [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente [REDACTED] di non avvicinarsi alla casa familiare, sita in [REDACTED] e ai luoghi abitualmente frequentati dalla compagna e dalle figlie minori;



ORDINA

che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata nella Stazione Carabinieri di Cassina De' Pecchi, ove sono state sporte tutte le denunce, **la quale provvederà a notificare all'intimato il presente provvedimento e il ricorso ex art. 342bis** e a curare che egli abbandoni effettivamente e definitivamente la casa familiare, consegnando anche le chiavi dell'abitazione alla ricorrente;

STABILISCE

in un anno dalla notifica del decreto la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga;

RISERVA

ogni ulteriore determinazione sulla richiesta di contributo economico e sulla necessità di disporre specifici incarichi ai Servizi Sociali all'esito dell'udienza di convalida;

visto l'art. 736 bis comma 3 c.p.c.

FISSA

innanzi a sé l'udienza del **13.5.2020 ore 12.00** per la conferma, modifica o revoca del provvedimento

ASSEGNA

a parte ricorrente termine **sino al 5.5.2020** per la notifica **del ricorso e del presente decreto** con l'ausilio della Polizia Giudiziaria delegata all'esecuzione, Stazione Carabinieri di Cassina De' Pecchi

ASSEGNA

a parte resistente termine **sino al 12.5.2020 ore 13.00** per il deposito di una memoria difensiva e delle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni

DISPONE

che l'udienza venga trattata con la modalità "da remoto", ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. f) del DL 18/2020, tenuto conto del provvedimento del Presidente del Tribunale n. 56/20 del 10.4.2020, utilizzando il programma Microsoft Teams, indicato con provvedimento del DGSIA del 10.3.2020 e del 20.3.2020;

che i procuratori e le parti personalmente potranno partecipare alla udienza sopra indicata in teleconferenza, utilizzando il link che si aprirà cliccando [qui](#)



che ciascun difensore dovrà fornire un numero di telefono nonchè l'indirizzo *e mail* di posta ordinaria (non pec) per eventuali problemi di collegamento con atto da comunicarsi **almeno due giorni** prima dell'udienza a mezzo *e mail* all'indirizzo rosa.muscio@giustizia.it;

che, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, i procuratori delle parti depositino in via telematica le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti, in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

AVVISA

- che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza;
- che, previa verifica della regolare comunicazione del presente decreto a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;
- che per il collegamento potrà essere utilizzato un computer windows o mac con telecamera, microfono e casse, o portatile, installando la componente del browser che verrà richiesta o la applicazione teams – per telefoni o tablet – accedendo con modalità *guest*;
- che i difensori dovranno farsi garanti dell'identità del loro cliente;
- che è vietata la registrazione;
- che per ogni parte processuale verrà aperto un solo collegamento;
- che le comunicazioni dovranno pervenire da luogo non aperto al pubblico e riservato, senza presenza di persone estranee, se non ammesse dal giudice e visibili;
- che per ragioni tecniche è necessario che le parti non si colleghino in anticipo nella stanza virtuale che deve essere preventivamente aperta dal giudice.

DISPONE

che la Stazione Carabinieri di Cassina De' Pecchi delegata per l'esecuzione del provvedimento trasmetta a questo Ufficio **entro il 12.5.2020 ore 13.00** tutti gli atti relativi agli interventi presso l'abitazione delle parti e/o su richiesta della ricorrente e di cui la stessa dà atto nelle denunce sporte (richiesta intervento il 26.3.2020, il 27.3.2020, il 20.4.2020, il 21.4.2020 e il 22.4.2020) e di



eventuali ulteriori interventi risultanti, acquisendoli, se necessario, presso le Forze dell'Ordine effettivamente intervenute

DISPONE

che i Servizi Sociali del Comune di Bussero e il CPS di Gorgonzola trasmettano **entro il 12.5.2020 ore 13.00** una breve relazione in ordine alla presa in carico del nucleo familiare e agli accertamenti già eventualmente avviati e/o ritenuti necessari a tutela delle minori

Visto l'articolo 741, 2° comma, cpc;

DICHIARA

il presente decreto immediatamente efficace.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "udienza da remoto".

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto e del ricorso ex art. 342bis alla Stazione Carabinieri di Cassina De' Pecchi, perché provveda a dare esecuzione al presente decreto con facoltà di subdelega e a quanto in ogni caso disposto nel presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto ai Servizi Sociali del comune di Bussero e al CPS di Gorgonzola, perché provvedano a quanto disposto.

Milano, 29 aprile 2020

Il Giudice
Dott.ssa Rosa Muscio

